



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Via della Loggia, 24 – 60121 ANCONA
Tel. 071206979
C.F.: 80005630423 - Cod. IPA: GAMTBY
P.E.C.: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it

DISCIPLINARE

**MePA – T.D.
FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE**

PREMESSA

Il presente disciplinare integra le “Condizioni generali di contratto” relative alla Iniziativa “**Servizi**” del Mercato Elettronico della P.A. e regola l’acquisizione della fornitura del servizio di noleggio autoveicolo con conducente, necessaria alle attività istituzionali del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sito in Ancona, Via della Loggia n.24.

1. TIPO DI APPALTO

1.1. Procedura di approvvigionamento mediante la procedura negoziata di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), tramite Trattativa Diretta (T.D.) per la relativa Iniziativa “**Servizi**”.

2. OGGETTO DELL’APPALTO

2.1. La presente Trattativa ha per oggetto la fornitura del servizio di noleggio autoveicolo con conducente, su richiesta, per il trasporto esclusivo di persone, al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ufficio di Presidenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, come descritto nell’allegato “**Dettaglio Tecnico ed Economico**”.

2.2. La colonna del “**Prezzo offerto**”, riferito alla unità di misura indicata, deve essere correttamente compilata per ogni riga dei servizi richiesti.

3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

3.1. L’importo dell’affidamento è fissato per complessivi € 4.360,00 (euro quattromilatrecentosessanta/00), comprensivo di ogni onere e spesa, con la sola esclusione dell’IVA del 10%.

3.2. L’importo dell’affidamento è quello risultante dal contratto che si andrà a stipulare.

3.3. L’impresa dovrà indicare in sede di offerta economica:

- i propri oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

3.4. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riguardanti la presente procedura, relativi al rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori anche sotto il profilo previdenziale e della sicurezza, questi sono a carico dell’affidatario, con esonero totale dell’Amministrazione anche per eventuali ipotesi di infortunio di qualsiasi genere.

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

4.1. La durata del contratto è di **mesi n. 24 (ventiquattro) con decorrenza dal 02 maggio 2025**, con eventuale proroga di mesi n. 1 (uno) alla scadenza, di cui all’art. 120, commi 10 e 11, del d.lgs. 36/2023, nelle more dell’espletamento di nuova procedura selettiva, cui l’affidatario è tenuto comunque a garantire la continuazione del servizio, su richiesta del T.A.R., agli stessi patti e condizioni.

5. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO

5.1. L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) requisiti di ordine generale ex articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
- b) requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria ex art. 100 del D.Lgs. 36/2023: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto della fornitura in questione.

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E RICHIESTA

6.1. La presente Trattativa è composta dai seguenti documenti allegati, da restituire debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante:

- **Disciplinare di gara;**
- **Dettaglio tecnico ed economico** relativo alla fornitura in oggetto per la formulazione dell’offerta economica;
- **Allegato A)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di assunzione degli obblighi di tracciabilità, la comunicazione del conto corrente dedicato ex legge 136/2010;
- **Allegato B)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al Protocollo di integrità anticorruzione della Giustizia Amministrativa;
- **Allegato C)** – dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al divieto del *pantouflage*: l’obbligo dell’operatore economico di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex-dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage*, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 36/2023;
- **Allegato D)** – dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023, ove previsti;
- **Allegato E)** – Modulo informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (*General Data Protection Regulation*).

6.2. L’Amministrazione, nel caso di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti di gara, si atterrà alle previsioni di cui all’art. 101 del D. Lgs. N° 36/2023 con la procedura di soccorso istruttorio.

6.3. L’Amministrazione procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

7. MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

7.1. La presente procedura è composta da una “scheda per fornitura a corpo”, a cui è allegato il **“Dettaglio Tecnico-economico”** contenente le quantità dei servizi di rappresentanza, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, che questa Amministrazione intende chiedere nel periodo di durata del contratto al fine di agevolare la formulazione dell’offerta economica.

7.2. I costi si suddividono nelle seguenti modalità:

a. Costi fissi:

- a.1)** quota fissa per il **“trasferimento dalla rimessa al punto di prelevamento e ritorno”**. Tale voce fissa si riferisce al costo che il Fornitore sostiene per percorrere il tragitto dalla propria rimessa al punto di prelevamento e ritorno. Questa tariffa sarà sempre sommata alle tariffe indicate ai successivi punti a.2), b.1) e b.2);
- a.2)** costo **“a tariffa fissa”** per tratte con una percorrenza fino a 20 km (andata/ritorno).

b. Costi variabili proporzionali alla percorrenza della tratta richiesta (€/Km) e all’orario di attesa del conducente (€/ora):

- b.1)** costo **“a tariffa chilometrica”** per tratte con una percorrenza superiore a 20 km (andata/ritorno);
- b.2)** costo **“orario di attesa del conducente”** per ogni ora e frazione a partire dal momento del raggiungimento del luogo richiesto fino alla partenza per il ritorno.

7.3. I servizi da fornire sono descritti nel “Dettaglio Tecnico ed Economico” allegato. **I prezzi offerti nel dettaglio tecnico economico si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.**

7.4. L'appalto non impegna, in alcun modo, il Tribunale al raggiungimento dell'importo complessivo indicato come importo massimo di affidamento: entro il limite dell'importo massimo spetta, pertanto, al Tribunale stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni necessarie, che sarà quindi retribuito a misura.

7.5. La presentazione dell'offerta economica rappresenterà esplicita accettazione di tutte le condizioni ambientali, gestionali e delle circostanze che possono aver influito sull'esecuzione del contratto e degli oneri di qualunque natura e specie che l'impresa dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite dal presente disciplinare integrativo delle condizioni dell'Iniziativa "Servizi" del MePA.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

8.1. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:

- il mancato possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023;
- la mancata accettazione del contenuto del Patto d'integrità della G.A., che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e il cui mancato rispetto determinerà la risoluzione del contratto;
- il mancato rispetto del divieto di *pantouflage*;
- nel caso di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, la mancata trasmissione, nel termine indicato, della documentazione eventualmente mancante, richiesta dalla stazione appaltante.

9. REVISIONE DEI PREZZI

9.1 In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, nella seguente misura. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

10. PERSONALE

10.1. L'Impresa affidataria, nell'erogazione dei servizi, dovrà operare con proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità, con mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le clausole necessarie e opportune per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

10.2. Il personale assegnato al servizio dovrà essere adeguato, per qualificazione professionale, alle esigenze dell'Amministrazione, di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza. L'impresa dovrà comunicare tramite PEC, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento (tipo del documento, autorità, numero e data di rilascio).

10.3. L'affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previsti dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti e dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

10.4. L'impresa affidataria dovrà dare piena attuazione nei riguardi del personale, in qualunque modo da essa dipendente, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in fase di contenzioso del lavoro.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

11.1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema del MePA (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).

12. GARANZIA DEFINITIVA

12.1. L'Impresa, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023.

12.2. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 d.lgs 36/2023, costituisce facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, previa debita motivazione.

12.3. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva può essere subordinato all'applicazione di un miglioramento del prezzo dell'offerta, come ribadito anche dall'ANAC con parere 26.09.2023 Fasc. 3541/2023.

13. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

13.1. Il servizio dovrà essere garantito per le seguenti tipologie di corse, in orario antimeridiano e pomeridiano. Le tratte verranno richieste prevalentemente con partenza dalla sede del T.A.R., sita in Ancona, via della Loggia n. 24, verso le Autorità Regionali e percorso di ritorno, come di seguito indicate, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, poiché la tratta potrà subire variazioni a seconda delle esigenze segnalate dal Presidente, non determinabili in anticipo:

- tratta Ancona (sede TAR) – Regione Marche, km 8 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 1 ora;
- tratta Ancona (Sede TAR) – Università Politecnica delle Marche, km 2 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 1 ora;
- tratta Ancona (Sede TAR) – Questura di Ancona, km 10 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 1 ora;
- tratta Ancona (Sede TAR) – ASUR di Ancona, km 10 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 1 ora;
- tratta Ancona (Sede TAR) – Arcivescovato di Ancona, km 3 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 2 ore;
- tratta Ancona (Sede TAR) – Prefettura di Pesaro ed altre PP.AA., Km 146 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 2 ore;
- tratta Ancona (Sede TAR) – Prefettura di Macerata ed altre PP.AA., Km 116 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 2 ore;
- tratta Ancona (Sede TAR) – Consiglio di Stato, km 608 circa (A/R) con attesa del conducente di almeno 4 ore.

13.2. il Tribunale si riserva le seguenti facoltà:

- di indicare diverse e/o ulteriori tratte all'interno del Comune di Ancona, della Regione Marche ed altri luoghi extra-Regione;
- di ridurre o disdire le corse nell'ipotesi in cui le stesse non siano utili per le finalità istituzionali e dirette a garantire il rispetto del conseguimento degli obiettivi di risparmio delle spese, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. del 25.09.2014, e/o nel caso di riduzione dell'assegnazione di fondi da parte degli Uffici Centrali della Giustizia Amministrativa. In tal caso l'operatore economico non avrà diritto ad alcun compenso per le eventuali prestazioni non richieste.

13.3. L'operatore economico dovrà assicurare il servizio richiesto a mezzo e-mail istituzionale al Referente incaricato, **con un preavviso di almeno 24 ore prima**, secondo le esigenze istituzionali rappresentate dall'Amministrazione.

13.4. E' fatto divieto all'assuntore del servizio di trasportare, con onere a carico di questa Amministrazione, persone per singoli spostamenti non rientranti nelle ragioni di servizio (spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e viceversa durante l'orario di lavoro), giusto art. 3 del D.P.C.M. 22.09.2014.

13.5. Nessun onere potrà essere posto a carico di questa Amministrazione, nell'ipotesi in cui il servizio non rientri nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. richiamato e senza l'autorizzazione del responsabile del procedimento.

13.6. L'operatore economico è tenuto a comunicare le seguenti informazioni:

- il nominativo del responsabile rappresentante dell'Impresa, in qualità di Referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto;
- il recapito telefonico e un indirizzo e-mail per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

13.7. Il servizio dovrà essere svolto utilizzando un'autovettura di rappresentanza (del tipo Mercedes classe E, Bmw serie 7, Audi A6 o similari). L'autista dovrà prestare servizio con abbigliamento consono al contesto. **Dovranno, inoltre, essere garantite idonee misure di igienizzazione.**

13.8. L'Assuntore del servizio si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti ai servizi

oggetto del presente appalto e, in particolare, quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

13.9. L'Assuntore del servizio ed i propri incaricati hanno l'obbligo di rispettare il patto di integrità di cui al P.I.A.O. 2025-2027 della Giustizia Amministrativa e, altresì, il Codice di comportamento della Giustizia Amministrativa.

13.10. Il Referente del servizio dell'Amministrazione garantirà il monitoraggio ed il controllo dei servizi. Nel caso di irregolarità e/o di inesatto adempimento della prestazione a perfetta regola d'arte, provvederà, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi, alla contestazione nei confronti dell'appaltatore, il quale dovrà intervenire e rimuovere ogni irregolarità nei termini assegnati.

14. PATTO DI INTEGRITA'

14.1. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi del Piano Integrato per l'attività e l'organizzazione (P.I.A.O) della Giustizia Amministrativa per il triennio 2025-2027, adottato con decreto n. 29 del 30 gennaio 2025 dal Presidente del Consiglio di Stato.

15. DIVIETO DI PANTOULAGE

15.1. Il mancato rispetto del divieto di *pantouflage* costituisce causa di esclusione, ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione inserito nel Piano Integrato per l'attività e l'organizzazione (P.I.A.O) della Giustizia Amministrativa per il triennio 2025-2027, adottato con decreto n. 29 del 30 gennaio 2025 del Presidente del Consiglio di Stato.

15.2. L'Impresa – sempre a pena di esclusione dalla gara – dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex- dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage*, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 36/2023.

15.3. L'Impresa – sempre a pena di esclusione - si impegna a denunciare all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione proveniente dal personale in servizio.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1. L'affidatario della fornitura al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C. accetta che “il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato”.

In caso di intervenuta disponibilità della convenzione la risoluzione del contratto avverrà di diritto, in caso di mancato adeguamento del corrispettivo, quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola.

16.2. La condizione prevista al comma 1 del presente articolo, si intende accettata dal Fornitore al momento della sottoscrizione del presente disciplinare.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

17.1. E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

17.2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023; l'Impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato.

18. PENALI

18.1. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente disciplinare, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

a) omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione della fornitura.

18.2. In caso di inottemperanza nell'espletamento della fornitura e delle prescrizioni del presente Disciplinare, previa formale contestazione da parte della Stazione Appaltante, saranno applicate le seguenti penali:

- a. € 4,00 per la non accettazione della richiesta di servizio e/o non erogazione del servizio prenotato;
- b. € 2,00 per ogni 10 minuti di ritardo rispetto all'orario concordato.

18.3. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto a mezzo PEC dal RUP e l'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali di cui sopra.

18.4. L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordine, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

18.5. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

19. LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA

19.1. La fatturazione della fornitura dovrà essere mensile e posticipata, emessa in regime di split payment con l'indicazione del codice CIG, in formato elettronico secondo le leggi vigenti. I dati del committente sono:

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24 - 60121 Ancona
CF 80005630423
Codice Univoco IPA: GAMTBY
PEC: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it

19.2. **Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, in fatturazione si applicherà la ritenuta dello 0,50%** a garanzia dell'osservanza, da parte del datore di lavoro, della disciplina lavoristica e delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. La somma accantonata potrà essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, una volta accertata la regolarità contributiva dell'esecutore.

19.3. Il numero di CIG indicato nella presente Richiesta di Offerta dovrà essere riportato, a cura del Fornitore, in ogni comunicazione, fattura o altro, relativa al presente affidamento.

19.4. La liquidazione del corrispettivo sarà disposta in favore dell'operatore economico a presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, con pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accreditamento sul conto c/c bancario dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa dalla Società stessa.

19.5. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione della fornitura, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

19.6. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente capoverso, i pagamenti delle fatture che perverranno nel mese di dicembre potranno essere effettuati dal 7 gennaio, senza che ciò possa comportare l'applicazione di interessi moratori.

19.7. La stazione appaltante, può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'operatore economico e al pagamento di eventuali penalità.

20. RECESSO DAL CONTRATTO

20.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.

20.2. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

20.3. L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1, comma 13, del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 agosto 2012.

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

21.1. E' fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza per l'esecuzione della fornitura.

21.2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo del disciplinare costituisce causa di risoluzione per inadempimento:

- inadempimento grave e ripetuto nel corso dell'esecuzione del contratto;
- la violazione dell'obbligo di consentire al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura come disposto dalle normative vigenti;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'interruzione non motivata della prestazione;
- la violazione e/o l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
- la violazione e/o l'inosservanza delle norme in materia di personale e/o contratti collettivi nazionali o territoriali;
- la violazione dell'art. 9 bis della legge N°136/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- la mancata accettazione della clausola risolutiva espressa.

22. DISPOSIZIONI FINALI

22.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare e nelle Condizioni Generali previste per la specifica iniziativa MEPA cui fa riferimento la presente Richiesta di Offerta, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme vigenti del C.C. ed a quelle in materia di pubbliche forniture, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti e forniture.

22.2. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura, ovvero di interrompere, parzialmente o in toto, la fornitura prima della sua scadenza naturale, se nel corso della stessa dovessero intervenire modifiche di budget finanziario tali da rendere antieconomico e non più conveniente il suo prosieguo.

22.3. La variazione in difetto del fabbisogno non comporterà alcuna modifica delle condizioni contrattuali. In caso di recesso il soggetto appaltatore non potrà pretendere danno o compensi di sorta, ai quali dichiara di rinunciare con la sottoscrizione del presente Disciplinare.

22.4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, con obbligo di accettazione da parte della ditta, di incrementare o ridurre il servizio oggetto di Contratto, per un importo massimo in più o in meno che non superi il quinto dell'importo contrattuale complessivo, alle medesime condizioni e termini contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

22.5. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

23.1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona.

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

24.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 – per quanto concerne i dati personali raccolti presso l'interessato - e art.14 GDPR – relativamente ai dati personali non ottenuti presso l'interessato, il partecipante alla procedura ad evidenza pubblica prende atto dei termini di trattamento dei dati personali, come da modello da restituire debitamente sottoscritto, dichiarando di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al GDPR ed esprime il proprio consenso al fatto che l'Amministrazione appaltante tratti i dati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva

dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, ivi compresa la fase di un eventuale contenzioso, nonché per l'archiviazione dei dati stessi.

24.2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto.

24.3. Ai sensi dell'art.28, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali l'aggiudicatario della fornitura, sarà individuato responsabile esterno dichiarando la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal *Regolamento* e, più in generale, dalle *Norme in materia di protezione dei dati personali* e si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali; si obbliga a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente e ai provvedimenti dell'Autorità di Controllo, alle istruzioni di carattere generale nonché a ogni altra istruzione documentata impartita dal *Titolare*, che vigilerà sulla loro puntuale osservanza con modalità che saranno successivamente concordate.

24.4. Persone autorizzate al trattamento dei dati sono i seguenti soggetti: il RUP/DEC **dott.ssa Maria Agnese Raffaeli**, il Collaboratore del DEC e per la predisposizione dei documenti di gara **dott. Sergio Leto**.

25. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

25.1. Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è la **dott.ssa Maria Agnese Raffaeli**.

Ancona, 7 aprile 2025

Firmato per accettazione

Per la Società

Il Legale Rappresentante